



N. 564/2022 R.A.C.C.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
composta dai seguenti magistrati:

Dott.	DOMENICO TAGLIALATELA	PRESIDENTE
Dott.	CATERINA PASSARELLI	CONSIGLIERE
Dott.	LUCA MARANI	CONSIGLIERE EST.

a scioglimento della riserva formulata in data odierna nel reclamo nr.
564/2022 V.G. promosso

DA

[REDACTED], con sede in **[REDACTED]** (VI), **[REDACTED]**
62, rappresentata e difesa in causa dall'avv. **[REDACTED]** ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Venezia, **[REDACTED]**
[REDACTED] per procura allegata al ricorso ex art. 2409 cod. civ. promosso avanti
il Tribunale di Venezia – Sezione Imprese – iscritto al n. 5110/2021 v.g.

CONTRO

[REDACTED] e **[REDACTED]**, rappresentati e difesi
in causa dagli avv.ti Stefano Iorio e Antonio Restiglian ed elettivamente
domiciliati presso lo studio degli stessi in Venezia, Contrà Mure Porta Nova
32, per procura in calce alla memoria di costituzione e risposta

E

d) l'irregolare finanziamento di € 15.000,00 a favore del socio [REDACTED]
[REDACTED]

e) la grave esposizione debitoria verso [REDACTED] srl (al momento della presentazione del ricorso solo in parte sanata), in assenza di trasparenza e correttezza nella gestione amministrativa e fiscale dei debiti e dei relativi pagamenti oltre alle scorrettezze dai medesimi amministratori poste in essere nei confronti dell'amministratore per averlo letteralmente "tagliato fuori" dal CdA con modalità e comportamenti privi di qualsivoglia buona fede e trasparenza e nei confronti della socia [REDACTED] srl, per non aver tenuto in considerazione le osservazioni formulate in occasione dell'ultima assemblea dei soci e, ancora, per aver immotivatamente, illegittimamente e repentinamente interrotto un rapporto di service (attuato al fine dell'ottimizzazione dei costi e per una miglior gestione del magazzino), senza qualsivoglia valida motivazione, così arrecando danno sia alla socia stessa, che a sé stessa, in ragione delle maggiori spese e costi sostenuti e che avrebbe sostenuto per questa immotivata decisione ed infine, sempre nei confronti della socia, per non aver reso disponibile la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2476 secondo comma c.c.

Si costituivano sia i restanti due soci della società sia quest'ultima rappresentata dal curatore speciale nominato dal Tribunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Venezia con decreto del 23.3.2022 disponeva ispezione al fine di verificare la regolare tenuta del magazzino ed il corretto assolvimento degli obblighi tributari (apparendo secondo i primi giudici meritevoli di approfondimento i timori di parte ricorrente sulla denunciata vendita non

contabilizzata di merce alla luce delle risultanze del processo verbale di constatazione del 12 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate).

L'ispettore nominato, dott. ██████████, depositava la sua relazione, accertando la regolare tenuta del magazzino sotto i profili oggetto dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

La ricorrente chiedeva un'integrazione dell'ispezione al fine di verificare che i prodotti giacenti in magazzino non fossero scaduti ovvero non contenessero sostanze non più commercializzabili.

Il Tribunale, con decreto del 20.7.2022, definiva il procedimento, rigettando la richiesta di integrazione dell'attività ispettiva in quanto le doglianze (sopravvalutazione del magazzino per la presenza di prodotti obsoleti in ragione della scarsa rotazione del magazzino e presenza all'interno dei prodotti di sostanze prive dei requisiti di commerciabilità) erano state avanzate per la prima volta in sede di ispezione ed in termini del tutto generici ed apodittici. Da ciò conseguiva "il rigetto del ricorso", la condanna alle spese della società ricorrente a carico della quale venivano altresì poste le spese dell'ispezione.

██████████ s.r.l. in data 29.7.2022 proponeva reclamo, rappresentando l'opportunità del supplemento ispettivo che non era stato possibile effettuare in quanto, come dato atto dall'ispettore nominato dal Tribunale, sarebbe stato necessario nominare un esperto in cosmetologia. Contestava i rilievi di tardività effettuati dai primi giudici in quanto le (documentate doglianze) erano state sollevate sin dal ricorso introduttivo e la tematica risultava importante perché *"Una svalutazione del magazzino della misura del 50%, così come paventato da ██████████ srl, comporterebbe gravi conseguenze*

sia in capo agli amministratori sia in termini di responsabilità, che l'inevitabile dissesto societario".

Evidenziava sul punto che *"una buona parte dei prodotti a magazzino e valorizzati seppur al minimo, in realtà hanno un valore pari a zero, con ogni ovvia conseguenza in termini di sopravvalutazione del magazzino stesso"*

Si costituivano anche nella fase del reclamo i restanti due soci di [REDACTED] s.r.l. nonché quest'ultima in persona del curatore speciale, che instavano per la reiezione del gravame.

All'esito dell'odierna discussione il Collegio ha riservato la decisione.

L'art. 2409, comma 2, cod. civ. prevede espressamente la reclamabilità del provvedimento che dispone l'ispezione. Nulla è previsto per il caso di rigetto, totale o parziale, delle richieste del socio, risultando, tuttavia, detta lacuna colmabile mediante il riferimento alle norme generali sui procedimenti in camera di consiglio che prevedono la reclamabilità di tutti i decreti del Tribunale innanzi alla Corte d'Appello.

Non vi è, quindi, dubbio che la decisione del Tribunale di disporre solamente alcuni degli accertamenti richiesti dal socio debba essere da quest'ultimo immediatamente impugnata (mentre l'impugnativa del provvedimento che, successivamente al deposito della relazione dell'ispettore, definisce la procedura ex art. 2409 cod. civ. può riguardare solo l'adozione o il diniego degli ulteriori provvedimenti previsti dal quarto comma della citata disposizione codicistica).

[REDACTED] s.r.l. non ha impugnato il decreto pronunciato dal Tribunale di Venezia in data 23.3.2022 nel termine previsto dall'art. 739 c.p.c. né risultano riserve di impugnazione.

In ogni caso, il reclamo non può essere accolto per la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2409 cod. civ.

Va premesso al riguardo che le contestazioni sul valore delle merci del magazzino e sulla non commerciabilità dei prodotti non possono dirsi tardive sia in quanto [REDACTED] s.r.l. vi aveva fatto un, sia pur fugace, riferimento nel ricorso iniziale (v. pagg. 12 e 13 del ricorso) sia perché nel procedimento di volontaria giurisdizione non vigono le preclusioni proprie del rito ordinario.

Ciò posto, osserva il Collegio che il fondato sospetto di gravi irregolarità previsto dall'art. 2409 cod. civ. richiede che il denunciante alleggi l'esistenza delle irregolarità e ne fornisca indizi obiettivi e dettagliati, che rendano verosimile l'iniziativa assunta, senza tuttavia essere tenuto a dare piena prova dell'irregolarità denunciata. Inoltre, le irregolarità devono essere anche almeno potenzialmente dannose per la società o per una o più delle sue controllate.

Nel caso di specie la reclamante ha affidato la prova delle denunciate irregolarità al doc. 5 del suo fascicolo, rappresentato da un foglio excel di incerta provenienza (verosimilmente dalla stessa elaborato) che riporta l'indicazione di alcune macrocategorie di prodotti (es. astucci, erogatore, etichette) unitamente al complessivo supposto valore reale, senza alcuna specificazione delle relative quantità e senza che sia stato spiegato in che modo [REDACTED] è giunta a dette valutazioni.

La società non ha peraltro, contestato le considerazioni dei reclamati secondo cui la necessità di rispondere ai differenti gusti della clientela che compra i cosmetici richiede un magazzino con adeguata diversificazione dei prodotti disponibili.

La richiesta di ulteriori accertamenti appare del tutto esplorativa tenuto conto altresì dell'approfondita conoscenza della gestione del magazzino che la reclamante possiede per essere stato il suo amministratore, sig. [REDACTED], componente del Cda di [REDACTED] sino a luglio del 2021 senza che risultassero distinzioni di mansioni tra gli amministratori (si ricorda che gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate si riferiscono all'anno 2015) e soprattutto per il fatto di avere avuto fino al mese di luglio 2021 in carico la contabilizzazione del magazzino di [REDACTED] in virtù di un contratto di service.

Peraltro, la deduzione secondo cui il magazzino sarebbe "*rimasto pressoché invariato negli anni*" contrasta con il costante incremento delle rimanenze finali che si è avuto negli ultimi anni (le stesse, secondo quanto emerge dai bilanci depositati, sono passate da euro 695.298 nel 2015 ad euro 1.021.372 nel 2021). Inoltre, la reclamante nulla ha replicato a fronte della documentata operazione di smaltimento di rimanenze che è stata effettuata in chiusura dell'esercizio del 2020 (curata dalla stessa [REDACTED] in forza del menzionato rapporto di service con la società reclamata).

Va ulteriormente osservato che, a differenza degli accertamenti disposti dal Tribunale, non risulta un danno anche solo potenziale che potrebbe derivare a [REDACTED] s.r.l. dalle denunce condotte, posto che non vi è notizia di richieste risarcitorie o di altri contenziosi o provvedimenti sanzionatori da parte dell'autorità amministrativa per vizi dei prodotti detenuti o venduti dalla società reclamata correlati alla loro vetustà o alla presenza di sostanze non (più) commercializzabili.

Vi è poi da dire che la svalutazione del magazzino rileverebbe essenzialmente nei rapporti con i terzi, i quali si troverebbero di fronte ad una società solo

apparentemente patrimonializzata in modo adeguato e, come tale, non in grado di far fronte alle obbligazioni con proprie risorse e, prossima alla decozione (è, infatti, pacificamente riconosciuto da tutte le parti in causa che il magazzino per una società quale quella reclamata che si limita a commercializzare prodotti realizzati da altre imprese costituisce l'elemento dell'attivo maggiormente significativo).

La reclamante non è stata in grado di spiegare le effettive ragioni di pregiudizio per la società, non rilevando ai fini dei provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. di per sé l'erronea valutazione di parte dei beni del magazzino che si volesse, per ipotesi, riconoscere.

Il reclamo va, pertanto, respinto e la reclamante condannata a rifondere le spese della fase di reclamo, liquidate – applicando i valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminato a bassa complessità - sia per i soci che per la società reclamata in Euro 2.336,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Va, invece, respinta la richiesta di condanna di [REDACTED] ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dai reclamati in mancanza del presupposto soggettivo.

Stante il rigetto del reclamo, va, infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di [REDACTED] s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il reclamo.
- 2) Liquidate le spese di lite di [REDACTED] e [REDACTED] e quelle di [REDACTED] s.r.l. in Euro 2.336,00 per ciascuna parte, oltre a spese

generali al 15%, IVA e CPA come per legge, condanna la reclamante alla loro rifusione integrale.

3) Dichiaro la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di [REDACTED] s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Si comunichi

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.11.2022

IL PRESIDENTE

dott. Domenico Tagliatela